



Il fatto

La Sig.ra XY è madre di YY, un ragazzo con disabilità intellettiva in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità dall'anno 2004 e fiscalmente a carico dei suoi genitori (in quanto titolare delle sole provvidenze economiche).

La sig.ra XY nel 2007 ha acquistato un'automobile e ha sempre pagato la relativa tassa di circolazione (bollo auto), non utilizzando, quindi, l'agevolazione fiscale prevista dalla Legge.

Il quesito

1. La Sig.ra XY ha diritto ad ottenere l'esenzione dalla tassa di circolazione? Inoltre, ha diritto ad ottenere il rimborso delle annualità della tassa di circolazione già pagate?

La nostra risposta

DIRITTO ALL'ESENZIONE DALLA TASSA AUTOMOBILISTICA

L'art. 44 comma 1 della Legge Regionale n. 10 del 14/07/2003 dispone che *"Non è tenuta al pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà la persona disabile grave, secondo la definizione dell'articolo 3, comma 3, della L. 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero la persona di cui il disabile sia fiscalmente a carico"* il comma 2 e 3 dispongono inoltre che *"L'esenzione di cui al comma 1 è estesa alle persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, alle persone non vedenti o sordomute assolute e alle persone invalide pluriamputate, per i veicoli di proprietà delle stesse ovvero delle persone di cui i medesimi soggetti risultino fiscalmente a carico"* *"L'esenzione di cui al comma 1 è, altresì, estesa alle persone invalide per ridotte o impedito capacità motorie limitatamente ai veicoli di proprietà delle stesse, ovvero della persona di cui risultino fiscalmente a carico, adattati in funzione dell'invalidità accertata dalle competenti commissioni mediche pubbliche."*

La stessa Legge Regionale, prevede che per la fruizione di tali benefici, debba essere inoltrata **domanda entro 90 giorni dalla scadenza** prevista per il pagamento della relativa tassa di circolazione.

La sig.ra XY ha, quindi, sicuramente diritto ad ottenere l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica a seguito della presentazione dell'apposita domanda. I moduli, scaricabili dal sito www.tributi.regione.lombardia.it, con i relativi allegati possono essere inviati via posta raccomandata agli uffici della Regione Lombardia oppure consegnati agli sportelli decentrati, indicati sugli stessi moduli.

DIRITTO AD OTTENERE IL RIMBORSO PER LE ANNUALITÀ DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA GIÀ PAGATE

La circolare regionale n. 2 del 24/02/2012 specifica un'ulteriore agevolazione (art. 2.11): *"Indipendentemente dalla data di presentazione dell'istanza, l'esenzione decorre **dal periodo di imposta successivo alla data di seduta della Commissione medica competente** o dalla data di rilascio della carta di circolazione nel caso di adattamento del veicolo"*.

Questo articolo rende retroattivo il diritto all'esenzione in oggetto, laddove la certificazione medica prevista per averne diritto abbia una data precedente a quella della presentazione della domanda.

Il servizio INFOBOLLO di Regione Lombardia comunica che è possibile ottenere il diritto all'esenzione al massimo per i **3 anni precedenti** alla domanda.

La sig.ra XY può quindi chiedere il rimborso della annualità già versate, utilizzando l'apposito modulo, sempre reperibile sul sito www.tributi.regione.lombardia.it, utile ad ottenere il "rimborso per pagamenti non dovuti" (fino al massimo di tre annualità pagate).

**ALCUNE NOTE SULL'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA**

- L'esenzione è riconosciuta ad un solo veicolo per persona disabile;
- l'esenzione può essere trasferita ad altro veicolo, trascorsi 4 anni dal riconoscimento della stessa (può essere trasferita anticipatamente solo a condizione che si sia verificata la perdita della proprietà o del possesso del veicolo);
- spetta ai veicoli aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina e, fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel;
- le tipologie di veicolo per le quali è riconosciuta l'esenzione sono: autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo, autocaravan; autoveicoli destinati a trasporto specifico di persone in particolari condizioni, motocarrozette.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953 n.39
- Decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917
- Decreto Ministero Finanze 25 novembre 1998 n.418
- Decreto Ministero Finanze 5 marzo 1999
- Legge Regionale 14 luglio 2003 n.10
- Risoluzione n.3 del 29 gennaio 2004
- Risoluzione n. 4 del 3 febbraio 2004
- Risoluzione n.5 del 14 ottobre 2004
- Risoluzione nr 8 del 2 dicembre 2004
- Risoluzione n.6 del 16 dicembre 2004
- Risoluzione n.7 del 16 dicembre 2004
- Risoluzione n. 2/2009
- Risoluzione n.2/2010
- Risoluzione n.1/2010
- Circolare regionale n. 2/2012